

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ex art 24, comma 6) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/E "Clinica Chirurgica Specialistica", settore concorsuale 06/E3 "Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale", per il settore scientifico disciplinare MED/29 "Chirurgia maxillofacciale", presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari.

Verbale n. 1
(Criteri di valutazione)

La Commissione di valutazione della procedura di chiamata citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2695 del 24 Agosto 2018, nella seguente composizione:

Prof. Enrico	Sesenna	Ordinario presso l'Università degli Studi di Parma;
Prof. Luigi	Califano	Ordinario presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Prof. Antonio	Tullio	Ordinario presso l'Università degli Studi di Perugia.

si insedia al completo il giorno 5 settembre 2018 alle ore 14,30 per via telematica, (ai sensi dall'art. 6 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia dell'Università degli Studi di Sassari), previa autorizzazione del Magnifico Rettore con nota del 27 Agosto 2018, prot. n. 80800, per predeterminare i criteri di massima da utilizzare nella procedura citata in epigrafe.

I componenti della Commissione di valutazione prendono atto che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari, seduta del 17 luglio 2018, è stata deliberata una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ex art 24, comma 6) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/E "Clinica Chirurgica Specialistica", settore concorsuale 06/E3 "Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale", per il settore scientifico disciplinare MED/29 "Chirurgia maxillo-facciale", del dott. Giacomo De Riu, ricercatore in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia (ASN tornata 2016-2018 quarto quadrimestre - validità dal 12/04/2018-12/04/2024).

Il prof. Enrico Sesenna è in collegamento telematico dall'Università degli Studi di Parma.

Il prof. Luigi Califano è in collegamento telematico dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Il prof. Antonio Tullio è in collegamento telematico dall'Università degli Studi di Perugia.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52¹ c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con il candidato e con gli altri membri della Commissione giudicatrice.

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Enrico Sesenna e del Segretario nella persona del Prof. Luigi Califano che redigerà i verbali, li firmerà e li inoltrerà al Responsabile del Procedimento, assieme alle dichiarazioni rilasciate dagli altri componenti la Commissione.

¹ Art. 51 "Astensione del giudice" - I. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 "Ricusazione del giudice" - I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. III. La ricusazione sospende il processo.



La valutazione sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 6) della legge 240/2010 e dal regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia dell'Università degli Studi di Sassari ed in particolare, l'art. 6 commi 3, 4, 5, 6 e 7 e l'art. 8 commi 4 e 5.

La Commissione giudicatrice, con riferimento alla valutazione dei titoli prenderà in considerazione:

- a) l'attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali;
- b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
- c) l'eventuale attività svolta in campo clinico (esclusivamente per SSD di area medica e veterinaria);
- e) altre attività accademiche istituzionali;
- f) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
- g) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione;

La Commissione, in ogni caso valuterà la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate nel numero di 12.

Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti indici:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è prevista la chiamata tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

La Commissione, nell'ambito dei settori nei quali è consolidato l'uso a livello internazionale, utilizzerà anche i seguenti indicatori:

- a) numero totale di citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) *impact factor* totale;
- d) *impact factor* medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).

La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione del candidato avverrà mediante l'espressione di un giudizio individuale sui titoli da parte dei singoli commissari e di uno collegiale espresso dalla Commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi, in forma telematica, il giorno 25 settembre alle ore 9,30 per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica del candidato.

La Commissione, infine, richiede ai competenti uffici la documentazione del candidato, necessaria ai fini della valutazione.


Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai componenti in collegamento telematico.

Il verbale e le dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all'Ufficio Concorsi dell'Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza.

La Commissione termina i lavori alle ore 15,15

IL SEGRETARIO

Prof. Luigi Califano



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto prof. Enrico Sesenna, Presidente della Commissione della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ex art 24, comma 6) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/E "Clinica Chirurgica Specialistica", settore concorsuale 06/E3 "Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale", per il settore scientifico disciplinate MED/29 "Chirurgia maxillofacciale", presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5/9/2018 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 1 a firma del Segretario Prof. Luigi Califano.

Il sottoscritto dichiara inoltre che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52¹ c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con il candidato e con gli altri membri della Commissione giudicatrice.

Parma, li 5.9.18

Firma

Prof. Enrico Sesenna



ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

¹ Art. 51 "Astensione del giudice" - I. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 "Ricusazione del giudice" - I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. III. La ricusazione sospende il processo.

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto prof. Luigi Califano, **Segretario** della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ex art 24, comma 6) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/E "Clinica Chirurgica Specialistica", settore concorsuale 06/E3 "Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale", per il settore scientifico disciplinare MED/29 "Chirurgia maxillofacciale", presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari.

DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5/9/18 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 1.

Napoli, li 5/9/18

Firma

Prof. Luigi Califano


DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto prof. Antonio Tullio, Componente della Commissione della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di II fascia, ex art 24, comma 6) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'Area 06 "Scienze Mediche", macro-settore 06/E "Clinica Chirurgica Specialistica", settore concorsuale 06/E3 "Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale", per il settore scientifico disciplinare MED/29 "Chirurgia maxillofacciale", presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Sassari.

DICHIARA


di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5/9/2018 e di concordare con il contenuto del relativo verbale n. 1 a firma del Segretario Prof. Luigi Califano.

Il sottoscritto dichiara inoltre che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52¹ c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con il candidato e con gli altri membri della Commissione giudicatrice.

Perugia, li 5.9.18

Firma

Prof. Antonio Tullio



ALLEGARE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

¹ Art. 51 "Astensione del giudice" - I. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. II. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 "Ricusazione del giudice" - I. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. III. La ricusazione sospende il processo.